

**LA CORTE D'APPELLO DI ROMA**  
*Sezione Controversie di lavoro e previdenza*

**Rg 6960/04**

Composta dai sig.ri Magistrati:

MARINELLI dott. Felicetta   Presidente  
MARZIANI " Vilfredo Giudice  
CORSETTI " Germana       Giudice rel.

Pronunciando sull'istanza proposta ex art. 431 c.p.c. dal Ministero degli Affari Esteri per la sospensione della esecuzione della sentenza, emessa in data 24.5.2004 dal Tribunale di Roma, con la quale è stato dichiarato il diritto di Boscherini Laura (assistente amministrativo) ad essere inserita nelle graduatorie per le iniziative scolastiche all'estero cod. 036 area linguistica spagnola e cod. 036 area linguistica francese con il punteggio spettante in relazione ai titoli effettivamente valutabili per tutto il triennio 2002-2005;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.9.2004,

**rilevato** che il Ministero ha dedotto, a sostegno della domanda di sospensione, l'attuale e irrimediabile pregiudizio dovuto alla collocazione dell'appellata nelle graduatorie in prossimità dell'a.s. 2004/05 nonostante l'erroneità della pronuncia di primo grado, con la quale è stato ritenuto che, in presenza di una divergenza tra quanto dichiarato dalla interessata alla P.A. e quanto richiesto come titolo valutabile, la conseguenza non sia la decadenza totale dalla procedura concorsuale valevole per il triennio bensì dalla sola nomina ottenuta in base ad un punteggio non spettante;

**rilevato** altresì che la Boscherini, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità dell'istanza in relazione al contenuto della pronuncia impugnata, meramente dichiarativa;

**considerato** che, effettivamente, l'art. 431 c.p.c. prevede la sospensione dell'esecuzione (che, peraltro, può ravvisarsi solo allorché abbia avuto inizio il procedimento esecutivo) solo per le sentenze di condanna, mentre nella fattispecie è stata e messa una mera pronuncia di accertamento del diritto all'inserimento nella graduatoria, con espressa esclusione del diritto alla nomina all'estero in quanto non provato e senza alcuna menzione di un obbligo di "*facere*" a carico dell'Amministrazione;

**ritenuto** che, pertanto, l'eccezione sollevata dalla Boscherini è fondata e che, va aggiunto, nemmeno si configura l'immediato e irrimediabile pregiudizio paventato dall'Amministrazione, mancando la dimostrazione delle conseguenze, in termini di assegnazione degli insegnanti all'estero, che potrebbero derivare dall'inserimento dell'appellata in graduatoria con il punteggio, comunque minore, derivante dai titoli riconosciuti validi;

P. Q. M.

Dichiara l'inammissibilità dell'istanza.

Si comunichi.

Roma 27.9.2004

*Firmato: Il Presidente*

**LA CORTE D'APPELLO DI ROMA**  
*Sezione Controversie di lavoro e previdenza*

**Rg 6961/04**

Composta dai sig.ri Magistrati:

MARINELLI dott. Felicetta   Presidente

MARZIANI " Vilfredo            Giudice  
CORSETTI " Germana            Giudice rel.

Pronunciando sull'istanza proposta ex art. 431 c.p.c. dal Ministero degli Affari Esteri per la sospensione della esecuzione della sentenza, emessa in data 24.5.2004 dal Tribunale di Roma, con la quale è stato dichiarato il diritto di Minutillo Marco (insegnante elementare) ad essere inserito nella graduatoria scuole europee (cod. 002 area linguistica francese e cod.002 area linguistica spagnola) e nella graduatoria scuole italiane all'estero (cod. 002 area linguistica francese, cod.002 area linguistica spagnola e cod. 002 area linguistica inglese) con il puntello spettante in relazione ai titoli effettivamente valutabili per tutto il triennio 2002/2005;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.9.2004;

**rilevato** che il Ministero ha dedotto, a sostegno della domanda di sospensione, l'attuale e irrimediabile pregiudizio dovuto alla collocazione dell'appellato nelle graduatorie in prossimità dell'a.s. 2004/05 nonostante l'erroneità della pronuncia di primo grado, con la quale è stato ritenuto che, in presenza di una divergenza tra quanto dichiarato dall'interessato alla P.A. e quanto richiesto come titolo valutabile, la conseguenza non sia la decadenza totale dalla procedura concorsuale valevole il triennio bensì dalla sola nomina ottenuta in base ad un punteggio non spettante;

**rilevato** altresì che il Minutillo, costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità dell'istanza in relazione al contenuto della pronuncia impugnata, meramente dichiarativa;

**considerato** che, effettivamente, l'art. 431 c.p.c. prevede la sospensione dell'esecuzione (che, peraltro, può ravvisarsi solo allorché abbia avuto inizio il procedimento esecutivo) solo per le sentenze di condanna, mentre nella fattispecie è stata emessa una mera pronuncia di accertamento del diritto all'inserimento nella graduatoria, con espressa esclusione del diritto alla nomina all'estero in quanto non provato e senza alcuna menzione di un obbligo di "*facere*" a carico dell'Amministrazione;

**ritenuto** che, pertanto, l'eccezione sollevata dal Minutillo è fondata e che, va aggiunto, nemmeno si configura l'immediato e irrimediabile pregiudizio paventato dall'Amministrazione, mancando la dimostrazione delle conseguenze, in termini di assegnazione degli insegnanti all'estero, che potrebbero derivare dall'inserimento dell'appellato in graduatoria con il punteggio, comunque minore, derivante dai titoli riconosciuti validi;

P. Q. M.

Dichiara l'inammissibilità dell'istanza.

Si comunichi.

Roma, 27.9.2004

*Firmato:* Il Presidente